RIVISTA DELLA
FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ISSN: 1974-4331
VOL III, FASC. 1, SEZ. 1, 2010

SULLA NATURA DEL GIUDIZIO DEL TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

Nota a Lodo Arbitrale Ascoli Calcio 1989 SpA v. Federazione Italiana Giuoco Calcio*

di Sara Rigazio**

SOMMARIO: 1. Il caso – 2. La decisione del Collegio Arbitrale. Riflessioni critiche –3. Conclusioni.

1. Il caso

Il lodo arbitrale in epigrafe[1] offre all'interprete l'occasione per alcune considerazioni in merito alla questione concernente la natura e la qualificazione dei pronunciamenti rispettivamente dell'Alta Corte di Giustizia e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), i quali, com'è noto, hanno sostituito la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I.[2]

Nella vicenda di cui in causa la società sportiva Ascoli Calcio 1989 SpA ha proposto istanza di arbitrato dinnanzi al TNAS[3], dopo che la Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) aveva respinto il ricorso presentato dalla stessa società contro la condanna al pagamento della somma di euro diecimila, comminata dal giudice sportivo al termine di una competizione quale ammenda per "avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto ad un Assistente continui cori pesantemente insultanti e intimidatori"[4].

---

* Il testo del lodo è stato pubblicato su questa rivista (fascicolo 4/2009, p. 50) ed è inoltre reperibile sul sito ufficiale del C.O.N.I. all'indirizzo *http://www.coni.it/fileadmin/arbitrato/353_A.pdf*

** Dottore di Ricerca in Integrazione Europea, Diritto Sportivo e Globalizzazione Giuridica, LL.M. Candidate 2010, University of Minnesota Law School, U.S.A.

[1] Lodo Arbitrale *Ascoli Calcio 1989 SpA v. Federazione Italiana Giuoco Calcio*, deciso il 15 dicembre 2009. Il testo del lodo è stato pubblicato su questa rivista (fascicolo 4/2009, p. 50) ed è inoltre reperibile sul sito ufficiale del C.O.N.I. all'indirizzo *http://www.coni.it/fileadmin/arbitrato/353_A.pdf.*

[2] Il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del 3 febbraio 2005, n. 1303 è stato, infatti, modificato e integrato con le delibere della Giunta Nazionale del C.O.N.I. del 24 gennaio 2006, n. 57 e del 21 agosto 2007, n. 288.

[3] La proposta di arbitrato è formulata secondo quanto disposto dall'art. 9 ss. del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri, consultabile sul sito ufficiale del C.O.N.I. all'indirizzo *http://www.coni.it/fileadmin/arbitrato/TNAS__3_Regolamento_sn.pdf.*

[4] Si veda, in proposito, il Comunicato Ufficiale n. 64 del 20 settembre 2009 col quale il Giudice Sportivo sanziona la società calcistica e il Comunicato Ufficiale n. 030/CGF del 1 ottobre 2009 col quale la Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso della società calcistica e conferma la sanzione del giudice sportivo. Il testo del comunicato della Corte di Giustizia Federale è reperibile sul sito ufficiale della F.I.G.C. all'indirizzo

Compostosi il collegio arbitrale secondo le modalità previste dal codice[5], la F.I.G.C., quale parte resistente nel procedimento, sollevava preliminarmente l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* del collegio adito e, più in generale, del TNAS, invocando, a tal fine, l'art. 30 dello Statuto FIGC, il quale espressamente prevede l'esclusione del ricorso all'arbitrato nell'ipotesi di sanzioni pecuniarie d'importo inferiore alla somma di cinquantamila euro[6]. La federazione, pertanto, concludeva per l'inammissibilità dell'istanza avversaria chiedendone il rigetto nel merito.

Il collegio, come meglio si dirà appresso, ha accolto l'eccezione proposta dalla FIGC sul presupposto, da un lato, della norma di cui all'art. 30 dello Statuto sopra richiamata e, dall'altro, della distinzione tra l'Alta Corte di Giustizia, quale "ultimo grado di giustizia sportiva"[7] e il TNAS, quale "organo che amministra gli arbitrati"[8] ed ha, pertanto, dichiarato la propria incompetenza a giudicare della controversia tra la F.I.G.C. e la società sportiva Ascoli Calcio.

2. La decisione del Collegio Arbitrale. Riflessioni critiche

La problematica giuridica che appare di rilievo fondamentale nella fattispecie in esame riguarda l'individuazione delle materie di competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e, più in generale, la qualificazione giuridica di tale organo all'interno del sistema di giustizia sportiva.

La decisione del collegio, come sopra accennato, si fonda su due ordini di considerazioni.

La prima considerazione riguarda la constatazione dell'obbligo di osservanza, da parte della società Ascoli calcio, della previsione di cui all'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. che, come sopra detto, esclude il ricorso all'arbitrato nel caso di sanzioni di importo inferiore a cinquantamila euro.

Malgrado la norma faccia riferimento alla soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, tuttavia, secondo il collegio, è da preferirsi la soluzione secondo la quale essa sia riferita al TNAS, quale diretto sostituto della Camera. In questo caso, quindi, il ricorso alla procedura di arbitrato è escluso giacché l'importo della sanzione risulta inferiore alla somma di cinquantamila euro. Nell'ipotesi in cui, al contrario, tale disposizione non fosse

---

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/6.$plit/C_2_ContenutoGenerico_22330_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf

[5] Si veda l'art. 6, comma 5 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri cit. *supra* in nota 3.

[6] L'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. prevede che *"[…] non sono soggette ad arbitrato le controversie […] che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 euro"*. Il testo dello Statuto, approvato dall'Assemblea Federale il 22 gennaio 2007, approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 aprile 2008, è reperibile sul sito ufficiale della federazione all'indirizzo *http://www.figc.it/it/86/3827/Norme.shtml*.

[7] Si veda, in proposito, l'art. 1, comma II, del Codice Alta Corte di Giustizia, reperibile sul sito ufficiale del C.O.N.I. all'indirizzo *http://www.coni.it/fileadmin/arbitrato/ALTA_CORTE__3_Regolamento_sn.pdf.*

[8] Così all'art. 1, comma I, del Codice del T.N.A.S., reperibile sul sito ufficiale del C.O.N.I. all'indirizzo *http://www.coni.it/fileadmin/arbitrato/TNAS__3_Regolamento_sn.pdf.*

direttamente riferibile al TNAS, esso difetterebbe di qualsiasi competenza nel giudicare delle controversie tra tesserati o società affiliate alla federazione.

Questa soluzione, però, risulterebbe contrastante con quanto disposto dall'art. 2, comma I, del Codice TNAS[9], secondo cui "le Federazioni sportive nazionali […] possono prevedere nei loro statuti e regolamenti che le controversie sportive […] siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale", nonché con quanto stabilito dall'art. 12 *ter* dello Statuto C.O.N.I.[10], nel quale si afferma che "il TNAS, ove previsto, […] ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati […]".

La seconda considerazione prende spunto da un precedente lodo[11] emesso da un altro collegio arbitrale del TNAS, e invocato dalla parte istante, nel quale si riconosceva la competenza del Tribunale a giudicare di controversie, anche ove non espressamente previste dalla norma federale di riferimento, ma, tuttavia, comprese nelle previsioni statutarie del C.O.N.I. ed in particolare nell'art. 12 *ter*, comma I dello Statuto, là dove si afferma la competenza del TNAS, ove prevista dagli statuti e dai regolamenti federali, per poi escluderla nell'ipotesi di sanzioni di importo inferiore a diecimila euro.

In tale decisione, peraltro, si attribuiva al TNAS e all'Alta Corte di Giustizia la qualificazione di organi di giustizia "superfederali", lasciando intendere così che eventuali limitazioni delle competenze di tali organi potessero essere regolate esclusivamente da norme "superfederali" e non già da norme emanate dalle singole federazioni.

Nella decisione qui in commento, tuttavia, il collegio ha ritenuto di non condividere tale orientamento in base alla motivazione che l'attribuzione al TNAS della qualifica di "organo di giustizia superfederale di terzo grado" determinerebbe una "sorta di gerarchia del sistema delle fonti del diritto sportivo secondo la quale le norme statutarie del C.O.N.I. sarebbero sovra ordinate […] a quelle delle singole federazioni"[12], e, in ultima analisi, sconvolgerebbe l'attuale assetto della giustizia sportiva, realizzato con l'istituzione dell'Alta Corte di Giustizia, da un lato, e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, dall'altro, con il suo definitivo venir meno.

Le considerazioni addotte dal collegio ci sembrano pienamente condivisibili. In particolare, la decisione del TNAS coglie, a nostro avviso, la *ratio* alla base del sistema di giustizia a seguito della soppressione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

A noi sembra, infatti, che la conclusione del collegio si fondi, correttamente, sulla distinzione tra il piano della giustizia sportiva, facente capo all'Alta Corte di

---

[9] Art. 2, comma I, codice TNAS, *supra* nota 3.

[10] Art. 12, *ter,* Statuto C.O.N.I., *supra* nota 3.

[11] Il lodo cui si fa riferimento è *ASC Settebagni Calcio Salario contro Federazione Italiana Giuoco Calcio*, emesso in data 3 settembre 2009 e reperibile sul sito ufficiale del C.O.N.I. all'indirizzo *http://www.coni.it/fileadmin/arbitrato/331_A_2.pdf*

[12] Si veda il testo del lodo, in questa rivista, fascicolo 4, 2009, p. 50.

Giustizia, quale ultimo grado di giudizio, il cui presupposto e la cui legittimazione sono rappresentati dal vincolo di giustizia sportiva, e il piano della tutela arbitrale, facente capo al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che, diversamente, trova la sua legittimazione nella clausola compromissoria.

Secondo tale ragionamento, inoltre, il riferimento all'art. 30 dello statuto F.I.G.C. operato dal collegio assume un'ulteriore rilevanza che va al di là del semplice richiamo normativo.

Tale disposizione, infatti, data la natura negoziale dell'atto di tesseramento, può essere letta come il riconoscimento e il presupposto della legittimazione, sul piano normativo statutario, della possibilità di ricorso alla procedura arbitrale, alla cui osservanza, quindi, la società è vincolata[13].

Quanto sopra detto giova a comprendere, allora, la ragione che ha spinto il collegio a discostarsi apertamente dall'orientamento seguito nel lodo *Settebagni*[14], invocato dalla parte istante.

Ritenere il TNAS e l'Alta Corte "organi di giustizia superfederale di terzo grado," come affermato in quella decisione, significa, infatti, attribuire ad entrambi gli organi il ruolo di ultimo grado di giustizia sportiva, là dove, al contrario, tale ruolo è espressamente riservato soltanto all'Alta Corte,[15] mentre, con riguardo al TNAS, la normativa prevede che ad esso sia assegnata l'esclusiva funzione "di amministrare gli arbitrati e di curare il corretto e spedito svolgimento delle procedure arbitrali"[16].

Condividere la posizione espressa nel lodo *Settebagni*, inoltre, condurrebbe l'interprete a sovrapporre il vincolo di giustizia sportiva e la clausola compromissoria, con l'inevitabile conseguenza, come già in dottrina si è avuto modo di sottolineare, di un'indebita confusione tra le due forme di tutela previste dal legislatore federale[17].

---

[13] Ciò non significa che l'arbitrato sia obbligatorio. Spetta, infatti, a ciascuna federazione decidere se inserire oppure no la clausola compromissoria nello statuto. Nel caso in cui la clausola venga accettata dai soggetti appartenenti alla federazione, tesserati e società affiliate, allora essa diventa parte integrante del contratto associativo, come nel caso della società Ascoli calcio. Sul punto, anche la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito la volontarietà dell'affiliazione e la relativa adesione alla clausola compromissoria. A tal proposito, cfr. Cass. Sez.I, 27/09/2006, n. 21006.

[14] V., *supra,* nota 11.

[15] L'art. 1, comma II, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, *cit,* afferma che "L'Alta Corte costituisce l'ultimo grado di giustizia sportiva[…]".

[16] V. l'art.1, comma I, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri, *cit.*, nel quale si afferma che "Il Tribunale Nazionale di Arbitrato […] amministra gli arbitrati".

[17] Nella decisione in commento la distinzione tra vincolo di giustizia sportiva e clausola compromissoria non rientra tra le questioni direttamente affrontate dal collegio. Tuttavia, come attenta dottrina ha osservato, "La confusione tra vincolo sportivo e clausola compromissoria non va valutata […] alla stregua di una questione puramente accademica […] essa rivela, invece, una insidiosa confusione di piani […]". Così SANTORO L., *La qualificazione dell'arbitrato sportivo* in questa rivista, fascicolo 4, 2009, p. 32 ss. Sebbene la distinzione tra i due istituti sia, infatti, di generale conoscenza, la dottrina e la giurisprudenza hanno operato, in più di un'occasione, un'indebita sovrapposizione tra i due piani. In proposito, si veda ancora SANTORO L., *cit.,* secondo la quale "la confusione tra vincolo di giustizia e clausola compromissoria è in un certo modo indotta dalla prassi [….] e dalle carte federali […]. Essa emerge sovente anche nelle pronunce della giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, e nella dottrina". Nel senso di un erroneo uso delle due espressioni in

La soluzione prospettata dal collegio nella fattispecie in esame, al contrario, riconosce l'alternatività[18] delle due forme di tutela dei diritti, l'una di giustizia sportiva, l'altra di giustizia arbitrale, pur mantenendo entrambe, nel loro ruolo di vertice, all'interno del sistema di giustizia sportiva.

Seguendo tale ragionamento, dunque, nel caso in esame, il TNAS non può che accogliere l'eccezione avanzata dalla federazione giacché la chiamata in arbitrato può verificarsi unicamente nell'ipotesi in cui essa rientri nei modi e nei limiti previsti dalla clausola compromissoria, la cui disciplina, come sopra detto, trova la propria legittimazione formale nell'art. 30 dello statuto F.I.G.C.

3. Conclusioni

La distinzione che va affermata in via di principio tra il piano della tutela dei diritti, rappresentato dal sistema di giustizia sportiva, da un lato, e il piano della tutela dei diritti, rappresentato dal sistema di arbitrato, dall'altro, è, a nostro avviso, la chiave di lettura necessaria per comprendere appieno la decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nel caso qui trattato.

Tale distinzione, come si è avuto modo di rilevare, risulta essenziale ai fini di una corretta comprensione e interpretazione delle funzioni affidate rispettivamente all'Alta Corte e al TNAS. Non si tratta, come attenta dottrina ha osservato[19], di una questione puramente accademica, ma, piuttosto, di rispettare e quindi concretamente rappresentare il nuovo assetto che nell'ordinamento sportivo si è voluto stabilire per il sistema di giustizia sportiva.

Un indizio nel senso della direzione da noi seguita può trarsi, inoltre, dalla normativa che sul piano operativo regola la composizione dei due organi, là dove, con riguardo all'Alta Corte, essa prevede che sia composta da cinque giudici privati, mentre, con riguardo al TNAS, affida alle parti la libera scelta degli arbitri. Nel caso dell'Alta Corte, dunque, il sistema configurato riprende la struttura di un vero e proprio tribunale; nel caso del TNAS, al contrario, risulta evidente la scelta di un modello aderente a quello di un collegio arbitrale giacché ciascun collegio è autonomo e indipendente nelle proprie funzioni[20].

---

dottrina, cfr. PANARELLI M., *Arbitrato irrituale nel diritto sportivo,* in *Riv. Arbitrato*, 2006, n. 3, p. 499 ss., nonché MORA S., *L'arbitrato tra ordinamento sportivo e ordinamento generale, alla luce del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria,* in *Giust. Sportiva.*it, 2007, fasc. 2., p. 1 ss. In senso contrario si veda PERSICHELLI C., *Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione* sportiva, in *Riv. Dir. Sportivo,* 1996, pp. 705. Per la giurisprudenza si veda, in particolare, la decisione del Consiglio di Stato, sez VI, n. 268 del 2007, come riportato da SANTORO L., *op. cit.,* p. 34-35 e alla nota 6, secondo la quale tale confusione conduce "[…] alla conclusione estrema di attrarre quest'ultimo (*l'arbitrato*) nell'alveo del procedimento amministrativo, con l'effetto di stravolgerne la natura giuridica".

[18] Così come sottolineato dal collegio, l'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. significativamente parla di sistema di "giustizia" e di "arbitrato" per lo sport, a sottolineare l'alternatività dei due strumenti di tutela.

[19] Cfr. SANTORO L., *op. cit.* p. 33 ss

[20] Quanto detto è confermato dallo stesso collegio nella fattispecie in esame là dove esso decide di discostarsi dal giudizio espresso nel lodo *Settebagni*, in ragione "dell'autonomia di giudizio e indipendenza degli arbitri che connota i collegi arbitrali istituiti presso il TNAS, quale organismo che amministra gli arbitrati ma di cui non ne è direttamente responsabile (risultando questa in capo ai singoli Collegi)". Cfr. lodo *Ascoli v. FIGC, cit,* p. 50, punto 2.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il lodo in commento appare rivestire un'importanza rilevante giacché, al di là della portata della decisione nel caso singolo, assume un più ampio valore, nel quadro generale del sistema di giustizia sportiva, confermativo della necessaria distinzione tra vincolo di giustizia e clausola compromissoria.